



Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza

Divisione 2^a
Protocollo n.164511

OGGETTO: Ritenute mensili sugli stipendi
dei dipendenti pubblici.

ALLE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI
ALL'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA
DELL'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI
STATO
ALLE RAGIONERIE REGIONALI
DELLO STATO
ALLE RAGIONERIE PROVINCIALI
DELLO STATO
ALLE DIREZIONI GENERALI DEL
MINISTERO DEL TESORO
ALLE DIREZIONI PROVINCIALI
DEL TESORO
AL MAGISTRATO PER IL PO
PARMA
ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA
PRESSO IL MAGISTRATO PER IL
PO PARMA
AL COMMISSARIATO DELLO
STATO PER LA REGIONE SICILIA
ALLA RAPPRESENTANZA DEL
GOVERNO PER LA REGIONE
SARDEGNA
ALLA COMMISSIONE DI
COORDINAMENTO DELLA VALLE
D'AOSTA: RAPPRESENTANTE
DEL MINISTRO DELL'INTERNO
AL COMMISSARIO DI GOVERNO
NELLA REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA
AL COMMISSARIO DI GOVERNO
NELLA REGIONE TRENINO
ALTO ADIGE
AL COMMISSARIO DEL
GOVERNO PRESSO LA
PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO
AL COMMISSARIO DEL

GOVERNO PRESSO LA
PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
AL CONSIGLIO DI STATO
ALLA CORTE DEI CONTI
ALL'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI
PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA - GESTIONE EX
ENPAS - Direzione Generale
Via S. Croce in Gerusalemme, n.
55

00185 R O M A

Risulta allo scrivente che talune Amministrazioni operano ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti per deleghe, cessioni o piccoli prestiti non ricomprese tra quelle previste dalle vigenti norme o non in armonia con le stesse.

Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che codeste Amministrazioni possono operare ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti mediante l'istituto della delegazione, fermo restando che gli istituti ammessi alla erogazione del credito sono quelli indicati nel T.U. approvato con D.P.R. 5.1.1950, n. 180.

➤ Nel rammentare che le cennate ritenute non possono superare comunque i limiti stabiliti dal Testo Unico in parola, quale risulta modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 878/1988, debesi rappresentare che, ove si faccia luogo alla applicazione della suddetta delega, dovrà essere valutato l'impatto in termini di maggiori carichi di lavoro, nonchè la necessità di assicurare comunque la par condicio tra le imprese, istituti o società

operanti nei settori del credito e della previdenza, previsti dai citati T.U..

Pertanto, dovrà essere stabilito, mediante apposita convenzione, tra la singola amministrazione e l'ente erogatore l'onere, da porre a carico di quest'ultimo, pari al costo delle risorse umane e informatiche impiegate.

Il rimborso dei cennati oneri sarà effettuato mediante versamento al Capo X, Capitolo 2368.

Il MINISTRO
F. R. illegibile